



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' – Ufficio V

Prot.: 73

.l.

Roma, 26 febbraio 2008

Ai Rettori
Ai Direttori Amministrativi
LORO SEDI

e p.c.

Al Comitato nazionale per la
valutazione del sistema
universitario (CNVSU)
SEDE

Al CINECA
via Magnanelli 6/3
40033 Casalecchio di Reno (BO)

OGGETTO: Indicazioni operative a.a. 2008/2009 per l'attuazione del:

- art. 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007);
- sub Allegato A.2, punto 2, lettera a-ii), del D.M. 3 luglio 2007, n. 362 (linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009).

Come è noto, in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il D.M. 3 luglio 2007, n. 362 (linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009) ha previsto (v. sub. Allegato A.2, punto 2, dello stesso) che "l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale può essere attuata:

a-i) nella stessa sede didattica¹ ove gli stessi sono stati legittimamente attivati nell'a.a. precedente (2007/2008);

a-ii) ovvero, in caso di prima attivazione o di cambiamento della sede didattica, nel rispetto di quanto indicato ...(dall'art. 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – L.F. 2007), e cioè

- nel comune ove l'Ateneo ha la sede legale e amministrativa², o nei comuni alla stessa confinanti;
- presso Centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione, dopo l'acquisizione dell'autorizzazione ministeriale, sulla base della relazione tecnica favorevole del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema

¹ Per sede didattica del corso di studio, si intende quella nella quale viene svolta, in prevalenza, l'attività didattica relativa allo stesso.

² Devono intendersi sedi amministrative delle Università, ai sensi della predetta legge n. 296/2006, quelle espressamente previste dagli Statuti alla data del 31 dicembre 2006, ovvero nei decreti di istituzione dell'Ateneo, ovvero nei decreti di decongestionamento, sedi nelle quali, comunque, sono già legittimamente funzionanti facoltà dell'Ateneo.



Ministero dell'Università e della Ricerca

universitario), e previo parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione di Ateneo. Per tali corsi le strutture edilizie e strumentali devono essere assicurate dall'Università, ovvero mediante convenzione, da enti pubblici e privati per un numero di anni non inferiore a 20.

- nei comuni della regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, mediante l'accorpamento di corsi già legittimamente attivati negli stessi";

a-iii) ovvero - per i corsi relativi alle professioni sanitarie - presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Università e Regione, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 24 maggio 2001, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

Facendo seguito alla ministeriale n. 25 del 23 gennaio c.a., si fa presente che le Università devono riportare nella Banca dati dell'offerta formativa, per ogni corso di studio che intendono inserire nella Off.F. 2008/2009, la relativa sede didattica, indicando nella Banca dati stessa:

- nei casi di cui alla predetta lettera a-i), lo stesso comune in cui tale corso (o il corrispondente nella classe di cui ai DD.MM. 16 marzo 2007, di cui lo stesso è la trasformazione) è stato attivato per l'anno accademico 2007/2008;
- nei casi di cui al primo punto della lettera a-ii), il comune ove l'Ateneo ha la sede legale e amministrativa, o uno dei comuni alla stessa confinanti;
- nei casi di cui alla lettera a-iii), qualsiasi comune, previa indicazione delle convenzioni, stipulate sulla base dei protocolli d'intesa fra Università e Regione, che prevedano la messa a disposizione del personale dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione. Di tali convenzioni andranno indicati la data di stipula, la durata e le istituzioni coinvolte.

Le Università possono altresì proporre l'attivazione di corsi di studio in sedi didattiche di cui al secondo punto della lettera *a-ii)*, "presso Centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione" con l'esclusione dei corsi di studio per i quali è prevista la programmazione nazionale degli accessi³, inoltrando la relativa richiesta al Ministero e al CNVSU tramite la Banca dati dell'offerta formativa. A tal fine, le Università interessate inseriranno le relative proposte in una apposita sezione della Banca dati, denominata NUOVE SEDI, riportando, per ciascuna delle stesse, le informazioni richieste; si unisce in allegato il *fac-simile* del modulo da compilare nella predetta sezione NUOVE SEDI.

Le predette proposte, con le relative informazioni, dovranno essere inserite entro lo stesso termine indicato per la verifica dei requisiti necessari previsti per tutti i corsi di studio⁴, dei quali tali iniziative devono, comunque, essere in possesso.

In relazione alle predette iniziative, il CNVSU potrà richiedere alle Università le ulteriori informazioni dallo stesso ritenute necessarie.

³ attesa l'incompatibilità dei tempi operativi necessari alla conclusione della procedura in oggetto, con quelli necessari per la ripartizione dei posti tra le Università.

⁴ 15 maggio 2008 per i corsi nelle classi di cui ai DD.MM. 16 marzo 2007; 15 aprile 2008 per gli altri corsi.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Si ritiene necessario, infine, evidenziare, che le proposte non valutate favorevolmente dal CNVSU, ovvero non valutate in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico, non potranno essere inserite nell'Off.F. e, pertanto, non potranno essere attivate.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Antonello Masia)
f.to Masia